

Deliberazione della Giunta comunale n. 32 dd. 23.03.2016.

OGGETTO: Sospensione del diritto di uso civico su mq. 300 della p.f. 642/1 in C.C. Banco.
Concessione in uso al Consorzio Miglioramento Fondiario di II° grado del Rio S. Romedio di mq. 300 della p.f. 642/1 in C.C. Banco ed approvazione dello schema di concessione per il periodo di 8 anni.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 03.02.2005 il Consorzio Miglioramento Fondiario di II° grado del Rio S. Romedio aveva richiesto la concessione in uso di una porzione di mq.300 della p.f. 642/1 C.C. Banco, per realizzare una stazione di sollevamento di rilancio.

Richiamato che con la deliberazione consiliare n. 6 del 07.03.2005 è stato sospeso l'uso civico su mq. 300 della p.f. 642/1 C.C. Banco.

Richiamato altresì che con atto di concessione repertoriato al n. 94/2007, il Comune ha concesso l'uso di mq. 300 della p.f. 642/1 in C.C. Banco (come individuati nella planimetria allegata all'atto di concessione a firma dell'ing. Alberto Zambotti) per l'utilizzo del manufatto che si prevedeva di costruire, costituito da stazione di sollevamento, avverso la fornitura di servizi quali: a) utilizzo vasche e tubazioni consortili come antincendio.

Specificato che l'atto di concessione in uso è stato sottoscritto in data 24 agosto 2007 e scadrà il 24 agosto 2016.

Richiamato che il Consorzio di Miglioramento fondiario di II° grado del Rio S. Romedio ha richiesto il rinnovo della concessione.

Ritenuto di accogliere la richiesta, poiché la fornitura di servizi come descritti sopra costituisce un vantaggio maggiore per la collettività rispetto all'esercizio del diritto di uso civico sulla porzione di mq. 300 della p.f. 642/1 in C.C. Banco.

Evidenziato quindi che proprio il maggior vantaggio sopra indicato rappresenta quell'effettivo beneficio per la generalità degli abitanti che costituisce presupposto per la sospensione del diritto di uso civico ai sensi dell'articolo 15 della L.P. 6/2005.

Visto lo schema di concessione in uso precedente e ritenuto meritevole di approvazione, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera alfabetica A) e contestualmente ritenuto di autorizzare il Segretario all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile resi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario del comune ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, che vengono inseriti in calce alla presente deliberazione di cui formano parte integrante.

Dato atto che non è necessario ottenere l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 17 comma 27 della L.R. 10/1998 e ss.mm. non comportando la presente deliberazione impegni di spesa.

Vista la Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6.

Visto lo Statuto comunale.

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 28 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Vista la deliberazione giuntale n. 26 di data 23.03.2016, immediatamente eseguibile, recante "Approvazione dell'atto programmatico di indirizzo n. 1 per l'esercizio finanziario 2016.

Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di **sospendere**, per le motivazioni in premessa espresse ed ai sensi dell'art.15 della L.P. 6/2005, il diritto di uso civico sui mq. 300 della p.f. 642/1 in C.C. Banco individuati nella planimetria predisposta dall'ing. Zambotti Alberto, allegato all'atto di concessione per anni 8 dalla stipula del contratto di concessione di cui al punto 3) (scadenza: 24 agosto 2024);
2. di **concedere** in uso al Consorzio Miglioramento Fondiario di II° grado del Rio S.Romedio per anni 8 (scadenza: 24 agosto 2024) i mq. 300 della p.f. 642/1 in C.C. Banco di cui al punto 1., verso la fornitura di servizi quali: a) utilizzo vasche e tubazioni consortili come antincendio;
3. di **approvare** lo schema di contratto di concessione, da concludersi nella forma di scrittura privata, che viene allegato alla presente sotto la lettera alfabetica A), quale parte integrante e sostanziale;
4. di **autorizzare** il Sindaco a sottoscrivere in rappresentanza del Comune di Sanzeno il contratto di concessione con il presidente del Consorzio Miglioramento Fondiario di II° grado del Rio S.Romedio;
5. di **dare atto** che le spese tutte inerenti e conseguenti il presente atto stanno e si assumono a carico del concessionario;
6. di **dichiarare**, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L;
7. di **disporre** la comunicazione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
8. di **dare evidenza** che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 73 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 comma 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, nonché ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010 n. 53, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del medesimo D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - b. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c. in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.